

# La cultura della violenza nelle recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'importanza dell'educazione ai diritti

ALESSANDRA VIVIANI

Negli ultimi due anni (2023-2025) ho avuto il privilegio di impegnarmi come delegata del Rettore nel mio Ateneo per le politiche di inclusione ed equità.

È stata un'esperienza di fondamentale importanza per la mia crescita professionale e personale che mi ha permesso di rinforzare alcuni convincimenti circa il ruolo che le istituzioni universitarie devono giocare nel promuovere una cultura basata sulla giustizia sociale e sul contrasto a qualunque forma di discriminazione, prima fra tutte la discriminazione legata al genere.

Nello svolgere questa attività ho avuto modo, da un lato, di toccare con mano la ricchezza e la varietà degli studi che in un'istituzione dedicata alla formazione ed alla ricerca vengono promossi per analizzare il complesso fenomeno delle discriminazioni legata al genere e all'identità di genere nonché l'impegno che molte persone profondono nel fare dell'università un luogo sicuro e non discriminante; ma, dall'altro, ho potuto verificare, giorno dopo giorno, come la cultura patriarcale che sistematicamente giustifica la violenza, in tutte le sue forme e manifestazioni, sia profondamente radicata nelle nostre comunità e nelle nostre istituzioni.

Si registra talvolta, infatti, una dicotomia molto evidente tra le dichiarazioni di principio e le politiche strategiche contenute nei documenti istituzionali (penso ai testi degli Statuti e dei regolamenti universitari, al Gender Equality Plan o al Piano delle azioni positive – oggi Piao) e il sentire di molte parti della comunità accademica, che derubricano queste istanze alle necessità del “politically correct” o che, peggio ancora, percepiscono ogni indicazione in tal senso come una forzatura o un appesantimento delle attività amministrative.

Faccio riferimento, ad esempio, alle difficoltà incontrate nel dare attuazione alle Linee guida di Ateneo sul linguaggio amministrativo inclusivo ed alla mancanza di entusiasmo

rispetto alla prospettiva di inserire il tema della discriminazione di genere nella formazione per il personale di ogni ordine e grado. Ma forse, più di tutto, sono gli episodi che coinvolgono le nostre studentesse e i nostri studenti che mi hanno colpita e che mi spingono a riflettere sull'importanza di perseguire la strada dell'educazione ai diritti. In questi due anni, per fortuna non di frequente, mi è capitato di confrontarmi con studentesse che hanno subito molestie o con studenti che hanno subito microaggressioni legate all'identità di genere e all'orientamento sessuale, ed in queste occasioni quello che colpisce è la scarsa consapevolezza in chi tiene questi comportamenti o in chi vi assiste del loro disvalore giuridico, oltre che morale.

La mancanza di consapevolezza di genere è, a mio avviso, uno degli aspetti più rilevanti e preoccupanti della nostra contemporaneità e merita un'attenta valutazione, poiché ha un impatto nel mondo universitario sia in termini di sviluppo della ricerca, che di definizione dei percorsi di formazione e di organizzazione delle strutture e politiche di *governance*.

Come noto, la consapevolezza di genere può essere definita come una comprensione critica e riflessiva delle costruzioni sociali, culturali e storiche relative al genere. Questa consapevolezza implica la capacità di mettere in discussione gli stereotipi e le discriminazioni legate al genere, promuovendo un processo di *empowerment* e di autodeterminazione di tutta la società e non solo per le donne e le ragazze.

In quest'ottica, la consapevolezza di genere si sviluppa attraverso il riconoscimento che le differenze di genere non sono innate o biologiche, ma sono socialmente costruite e contestualizzate nel tempo e nello spazio<sup>1</sup>. Questa consapevolezza aiuta ciascuno di noi a capire come le norme di genere influenzino i comportamenti sociali e le nostre aspettative, e come sia necessaria una visione critica di tali dinamiche. Questo processo di consapevolezza permette di decostruire il ruolo oppressivo delle norme sul genere e di coglierne la rilevanza in termini di sistematicità delle asimmetrie di potere a svantaggio delle donne<sup>2</sup>.

La consapevolezza di genere si sviluppa quindi necessariamente attraverso processi educativi che promuovono una riflessione critica sulle proprie posizioni sociali e sui sistemi di potere, stimolando anche la capacità di riconoscere e contestare le ingiustizie di genere.

### *Educazione ai diritti ed alla consapevolezza*

L'importanza quindi dei contesti educativi emerge in tutta la sua chiarezza. Il ruolo dell'educazione come strumento di contrasto a stereotipi e pregiudizi legati al genere e alla cultura patriarcale che li rinforza è, infatti, da tempo sottolineato anche a livello interna-

<sup>1</sup> C. West, D.H. Zimmerman, *Doing Gender*, in «Gender and Society», 1987, 1(2), pp. 125-151, <<http://www.jstor.org/stable/189945>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); C. West, D.H. Zimmerman, *Accounting for Doing Gender*, in «Gender & Society», 23, 2009, n. 1, pp. 112 e ss. DOI: <https://doi.org/10.1177/0891243208326529>.

<sup>2</sup> J. Butler, *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York 1990.

zionale. Si possono, ad esempio, citare la Raccomandazione CM/Rec (2010)7 del Comitato dei Ministri agli stati membri del Consiglio d'Europa sulla Carta sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani del 2010, che contiene un esplicito riferimento al tema della lotta alla discriminazione di genere; le raccomandazioni dell'Unesco nel documento del 2019 «From access to empowerment. Unesco strategy for gender equality in and through education 2019-2025»<sup>3</sup> o quelle dell'Ocse del 2022 sulle buone pratiche educative per il contrasto alla discriminazione legata al genere<sup>4</sup>, così come, sempre a livello internazionale, si sottolinea l'importanza dell'educazione sesso-affettiva come strumento di consapevolezza, autodeterminazione e contrasto alle discriminazioni<sup>5</sup>.

Da ultimo, vale la pena di segnalare come la stessa Commissione Europea, nel marzo del 2025<sup>6</sup>, abbia indirizzato una comunicazione alle istituzioni comunitarie proprio in tema di contrasto alla discriminazione di genere, inserendo l'educazione come pilastro fondamentale di questa strategia e ricordando la necessità di garantire non solo il diritto di ogni donna e ogni ragazza «to high quality and inclusive education and training, free from discrimination», ma anche sottolineando che questo diritto deve necessariamente comprendere una prospettiva di genere in tutte le pratiche educative «including in curricula, teaching materials, textbooks, teacher training and guidance, at all levels of education», oltre a prevedere «zero-tolerance for gender-based violence, harassment and bullying in education».

Questo approccio pedagogico all'educazione alla consapevolezza di genere e al contrasto alle discriminazioni, intesi come espressione e concretizzazione del diritto all'educazione per bambine e ragazze, si fonda su una prospettiva critica e trasformativa che mira a decostruire gli stereotipi di genere culturali e normativi.

Esso considera il genere come uno spazio fluido e aperto alla libera espressione dell'identità personale, con l'obiettivo di promuovere il benessere individuale in contesti inclusivi e accoglienti. Questo approccio, noto anche come Pedagogia della Complessità, nasce negli anni Settanta in risposta ai movimenti femministi e si propone di instaurare un dialogo costruttivo tra le culture di genere, favorendo modelli di relazione non violenti e modelli di identificazione che valorizzano le differenze culturali e di esperienza.

<sup>3</sup> UNESCO, *From access to empowerment. UNESCO strategy for gender equality in and through education 2019-2025*, Parigi 2019, disponibile al seguente link <<https://www.unesco.it/wp-content/uploads/2023/11/genderequalitythrougheducation.pdf>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026).

<sup>4</sup> O. Brussino, J. McBrien, *Gender stereotypes in education: Policies and practices to address gender stereotyping across OECD education systems*, OECD Education Working Papers, n. 271, OECD Publishing, Paris 2022.

<sup>5</sup> UNESCO, *International technical guidance of sexuality education: An evidence informed approach*, Parigi 2018, disponibile al seguente link <[https://cdn.who.int/media/docs/default-source/reproductive-health/sexual-health/international-technical-guidance-on-sexuality-education.pdf?sfvrsn=10113efc\\_29&download=true](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/reproductive-health/sexual-health/international-technical-guidance-on-sexuality-education.pdf?sfvrsn=10113efc_29&download=true)> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); A. Kågesten et alii, *Understanding Factors that Shape Gender Attitudes in Early Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review*, in «Plos One», 2016, Jun 24. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157805>.

<sup>6</sup> EU Commission, *Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, A Roadmap for Women's Rights*, Annex 1, COM(2025) 97 final, disponibile al seguente link <[https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_it)> (ultima consultazione: 5 giugno 2026).

Centralità dell'educazione è il riconoscimento della molteplicità delle identità di genere e l'importanza di un ambiente educativo sicuro e accogliente, dove gli studenti possano esplorare e sviluppare la propria identità senza timore di discriminazioni, con educatori che adottano un approccio empatico e autentico, basato sull'ascolto e la comprensione delle diverse esperienze individuali. L'educazione alla consapevolezza di genere sfida la dicotomia maschile-femminile, incoraggiando a superare modelli dominanti per favorire la piena espressione e autodeterminazione di ciascuna persona.

In questo modo l'educazione alla consapevolezza di genere consente anche di analizzare le cause profonde della discriminazione e della violenza di genere, e mira a trasformare le strutture sociali e culturali che generano disuguaglianze di genere. L'educazione alla parità si inserisce quindi in un quadro di prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, ispirandosi ai principi costituzionali di uguaglianza e rispetto delle differenze ed agli standard internazionali per la tutela dei diritti umani.

*La recente prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo: i casi PP c. Italia e Scuderoni c. Italia*

Che permanga nel nostro Paese la necessità di rafforzare i percorsi di educazione ai diritti e la consapevolezza di genere ci pare, del resto, del tutto coerente con quanto emerge sul piano del diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di violenza domestica in Italia<sup>7</sup>.

Ancora una volta, infatti, la Corte europea, con due decisioni del febbraio<sup>8</sup> e del settembre del 2025<sup>9</sup>, dimostra come ci sia ancora molta strada da fare nel trasformare le nostre comunità e nell'abbattere quegli stereotipi e quei pregiudizi di natura patriarcale sui quali si fonda il nostro sistema culturale e che continuano a trovare spazio nei nostri tribunali<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> S. De Vido, *States' Positive Obligations to Eradicate Domestic Violence: The Politics of Relevance in the Interpretation of the European Convention on Human Rights*, in «ESIL Reflections», 2017, n. 6, disponibile al seguente link <<https://esil-sedi.eu/wp-content/uploads/2017/07/ESIL-Reflection-De-Vido-.pdf>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); S. De Vido, *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo: Normativa, evoluzione e prassi*, in V. Jacometti (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Giappichelli, Torino 2023, pp. 3-25; A. Vitale, *La sentenza I.M. contro Italia della Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, in «Osservatorio sulle fonti», 2023, disponibile al seguente link <<https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-rubriche/archivio-rubriche-2023/570-fonti-internazionali/4429-osf-1-2023-in3>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); A. Viviani, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e la violenza domestica: recenti sviluppi o mancate occasioni?*, in S. Civitelli, A. Viviani (a cura di), *I molti volti della violenza di genere: discipline a confronto*, Firenze University Press, USiena Press, Firenze-Siena 2023, pp. 23-36; A. Viviani, *Europa, diritti e questione di genere: il ruolo della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in P. Gabrielli, G. Cioci (a cura di), *Genere e connessioni transnazionali: agende, modelli, simboli*, «Storia e Problemi contemporanei», 2022, n. 89, pp. 13-37. DOI: <https://doi.org/10.3280/SPC2022-089002>.

<sup>8</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza P.P contro Italia, 13 febbraio 2025, ricorso n. 64066/19

<sup>9</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza Scuderoni contro Italia, 23 settembre 2025, ricorso n. 6045/24

<sup>10</sup> P. Di Nicola, *La mia parola contro la sua: quando il pregiudizio diventa giudizio*, HarperCollins, Milano 2018.

La prima decisione, emessa nella causa P.P. c. Italia il 13 febbraio 2025, riguarda la vicenda di una ricorrente, P.P., vittima di violenza domestica e atti persecutori da parte del suo ex compagno. Gli episodi violenti comprendevano aggressioni fisiche ripetute e molestie psicologiche intense.

Dopo la denuncia presentata nel dicembre 2009, le autorità italiane avevano proceduto con lentezza dando avvio al procedimento penale solo nel 2010, senza che venissero raccolte le prove in maniera efficace e senza che la ricorrente venisse ascoltata dal pubblico ministero. Il processo, iniziato nel 2013, si è concluso con l'assoluzione in primo grado nel 2016, e, nella sentenza emessa l'8 gennaio 2016, il tribunale di Pisa osservava anzitutto che, al momento dei fatti, ricorrente e imputato vivevano una relazione sentimentale «tossica e tormentata». Secondo i giudici italiani non poteva ritenersi che sussistesse l'elemento materiale del reato, in quanto la ricorrente non aveva interrotto la sua relazione con l'imputato, e si rendeva invece disponibile quando quest'ultimo la invitava per offrirle dei regali e delle proposte di lavoro, nonostante il comportamento oggettivamente molesto di lei suoi confronti. L'imputato non poteva, quindi, ritenersi consapevole di causare alla parte lesa un disagio psichico e morale e, di conseguenza, l'elemento materiale del reato di molestie non risultava provato (perché il fatto non sussiste), né tantomeno l'elemento psicologico.

Tenuto conto di questa ricostruzione, la Corte europea ha invece evidenziato che le autorità italiane non hanno agito con tempestività e diligenza, e soprattutto hanno mancato di considerare le specificità della violenza domestica che richiedono un'azione incisiva a tutela della vittima. Non solo, il procedimento è durato così a lungo che la prescrizione ha causato un'impunità totale per l'ex compagno della ricorrente.

In particolare, la Corte ha constatato una passività giudiziaria, da parte degli organi giurisdizionali italiani, incompatibile con gli obblighi positivi derivanti per lo Stato membro dall'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che vieta la tortura ed i trattamenti inumani o degradanti.

In base alla prassi giurisprudenziale della Corte europea si riconosce, infatti, da tempo, l'esistenza di un obbligo procedurale che impone alle autorità nazionali di intraprendere un'indagine effettiva e tempestiva<sup>11</sup>, obbligo che non sarebbe stato rispettato nel caso di specie laddove i giudici non hanno dimostrato di volersi assicurare che l'imputato non beneficesse della prescrizione del reato ascrittogli<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> N. Hedlund, *The ECHR and the Positive Obligation to Criminalise Domestic Psychological Violence*, in «Human Rights Law Review», 2024, n. 3. DOI: <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngae019>; R.J. McQuigg, *The European Court of Human Rights and Domestic Violence: Volodina v. Russia*, in «International Human Rights Law Review», 2021, n. 1, pp. 155-167; R.J. McQuigg, *The Evolving Jurisprudence of the European Court of Human Rights on Domestic Abuse: A.E. v Bulgaria*, in «Strasbourg Observers», 2023 disponibile al seguente link <<https://strasbourgobservers.com/2023/06/27/the-evolving-jurisprudence-of-the-european-court-of-human-rights-on-domestic-abuse-a-e-v-bulgaria/>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); J. Ristik, *Protection from gender-based violence before the European Court of Human Rights*, in «Journal of Liberty and International Affairs», 2020, n. 2, pp. 71-88. DOI: <https://doi.org/10.47305/JLLA2020071r0%20>.

<sup>12</sup> La Corte europea sottolinea che lo stato ha l'obbligo di «lottare contro il sentimento di impunità di cui gli aggressori possono beneficiare».

La Corte insiste sulla particolare diligenza che richiede il trattamento delle denunce per violenza domestica, e ritiene che le specificità dei fatti di violenza domestica, come riconosciute nella Convenzione di Istanbul, debbano essere tenute presenti nell'ambito dei procedimenti interni<sup>13</sup>. Proprio la mancanza della specifica attenzione che meritano i casi di violenza domestica ha portato, secondo i giudici di Strasburgo, le autorità italiane a causare un ulteriore danno alla vittima, riconoscendo l'angoscia e il disagio derivanti non solo dalla violenza subita, ma anche dalla mancata efficacia dell'azione giudiziaria.

Nella successiva decisione del 23 settembre 2025 sul caso *Scuderoni c. Italia*, le manchevolezze del nostro sistema giudiziario emergono addirittura con maggiore evidenza<sup>14</sup>.

Anche in questa vicenda siamo di fronte ad una grave situazione di violenza domestica, denunciata a più riprese dalla vittima, sia in sede penale che in sede civile. Tuttavia, anche in questo caso, dopo quattro anni di procedimenti penali presieduti da quattro giudici successivi, il responsabile delle violenze fu completamente assolto da tutte le accuse. Il tribunale italiano aveva, infatti, definito i suoi ripetuti abusi come meri "dispetti", ricostruendo il comportamento psicologicamente violento come motivato principalmente dal risentimento per la fine della relazione. In base alla ricostruzione dei giudici italiani, la condotta dell'imputato, pur essendo oggettivamente molesta e aggressiva, era espressione di un "conflitto" tra partner piuttosto che di maltrattamenti sistematici, tanto più che la ricorrente non era stata ridotta a sottomissione psicologica, dato che aveva continuato ad esempio a lavorare o a rispondere a tono ai messaggi telefonici ricevuti. Non solo, il tribunale italiano aveva anche messo in dubbio, senza alcuna specifica giustificazione, la credibilità della ricorrente rispetto alle lesioni personali subite, nonostante ella avesse presentato certificazione medica immediata del pronto soccorso ospedaliero che documentava le sue lesioni.

Secondo la Corte europea anche in questa occasione i giudici italiani hanno mancato di riconoscere le caratteristiche proprie della violenza domestica. La Corte ricorda infatti che un comportamento che mira a umiliare una persona e che dimostra una mancanza di rispetto o un attacco alla sua dignità umana, o che suscita sentimenti di paura, angoscia o inferiorità, tali da spezzare la sua resistenza morale e fisica, può essere considerato degradante e quindi rientrare nel divieto di cui all'articolo 3 anche se si verifica per un periodo di tempo relativamente breve e non include lesioni fisiche (§ 81). Il tribunale italiano, ri-

<sup>13</sup> K. Sękowska-Kozłowska, *Proving Domestic Violence as Gender Structural Discrimination before the European Court of Human Rights*, in «Int J Semiot Law», 2024, n. 37, pp. 1725-1737. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10148-w>; M. Sjöholm, *Gender-sensitive norm interpretation by regional human rights law systems*, Brill-Nijoff, Leiden 2018; P. Sprem, *Conceptualising Torture in Domestic Violence Cases: The ECHR's Dynamic Approach*, in «Central European Academy Law Review», 2023, disponibile al seguente link <<https://ojs.mtak.hu/index.php/cealr/article/view/17993/14808>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026).

<sup>14</sup> D. Alimanova, *Corte Europea dei diritti dell'uomo: causa Scuderoni c. Italia, violazione degli articoli 3 e 8 CEDU*, in «Annuario italiano dei diritti umani», 2025, disponibile al seguente link <<https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/corte-europea-dei-diritti-delluomo-causa-scuderoni-c-italia-violazione-degli-articoli-3-e-8-cedu>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); G. Caprini, V. Guerrisi, *CEDU: la violenza di genere e la responsabilità dello Stato*, in «DEVITALAW», 2025, disponibile al seguente link <<https://www.devita.law/violenza-genere-responsabilita-stato/>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026).

fiutando la misura di protezione richieste dalla vittima, ha invece sottovalutato le circostanze, ritenendole invece «una tipica situazione di conflitto all'interno di una coppia in fase di separazione», non valutando la situazione precaria e particolarmente vulnerabile della vittima.

I giudici di Strasburgo, riprendendo le considerazioni già a suo tempo presentate dal comitato Grevio e dal comitato Cedaw<sup>15</sup>, sottolineano l'esistenza in Italia di una diffusa pratica giudiziaria volta a liquidare sistematicamente la natura abituale di comportamenti violenti ripetitivi, specialmente quando si concentrano in un breve periodo, quando gli eventi si verificano alla fine di una relazione, e vengono poi attribuiti a un semplice e passeggero "stato di rabbia", o quando la vittima ha mostrato una resistenza attiva, portando i tribunali a riclassificare la violenza come "conflitto domestico".

### *Considerazioni conclusive*

Come ricordato, le due decisioni che qui brevemente si commentano si inseriscono nel solco della prassi della Corte europea che sviluppa il quadro degli obblighi positivi nei casi di violenza domestica, a partire soprattutto dai casi Kurt c. Austria del 15.06.2021 (ricorso n. 62903/15), Volodina c. Russia del 09.07.2019 (ricorso n. 41261/17) e Talpis c. Italia del 02.03.2017 (ricorso n. 41237/14).

In quest'ottica, la Corte conferma l'obbligo delle autorità nazionali di agire con particolare diligenza e di effettuare una triplice valutazione nei casi di violenza domestica che avvenga in maniera: autonoma (non basata esclusivamente sulla percezione della vittima), proattiva (prima che si verifichi una nuova violenza) e completa (tenendo conto di tutti gli elementi del caso). Proprio le caratteristiche specifiche di questa forma di violenza, che la distinguono dalle altre, come i noti meccanismi dell'escalation, la sua natura ciclica e l'asimmetria di potere che definisce le relazioni delle parti coinvolte, impongono agli stati l'obbligo positivo di adottare meccanismi di reazione che partano da una profonda coscienza delle caratteristiche intrinseche di questo fenomeno, al fine di garantire la piena tutela dei diritti delle donne coinvolte. In questo senso la Corte europea ha avuto occasione di affermare che la presenza di un adeguato apparato legislativo e giudiziario non può, di per sé, essere ritenuta sufficiente a garantire il rispetto degli obblighi positivi imposti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione europea, poiché la cultura giuridica e l'atteggiamento di forze dell'ordine e tribunali hanno un peso altrettanto significativo.

<sup>15</sup> Comitato CEDAW, *Concluding Observations on the eighth periodic report of Italy*, CEDAW/C/ITA/8, 27 febbraio 2024, disponibile al seguente link <<https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/cedawcitaco8-concluding-observations-eighth-periodic-report-italy>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026); GREVIO, *Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia*, Strasburgo, 3 gennaio 2020, disponibile al seguente link <<https://www.informareunh.it/wp-content/uploads/GREVIO-RapportoValutazioneItalia2020-ITA.pdf>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026).

In entrambi questi due recenti casi italiani, invece, il copione sembra essere sempre lo stesso e non pare cogliersi nessun diverso atteggiamento da parte del nostro sistema di tutela: una donna che denuncia e non viene presa sul serio, autorità che si muovono con estrema lentezza, che non colgono la gravità della situazione, che sottostimano l'impatto della violenza psicologica derubricandola a mero conflitto o dispetto tra partner, che considerano con un occhio di riguardo la posizione di chi non accetta la fine di una relazione. Addirittura, nel caso Scuderoni, i giudici italiani hanno commentato che l'essere la donna coinvolta avvocat, avrebbe dovuto metterla nella posizione di difendersi dai comportamenti del partner, addossandole tra le righe la responsabilità dell'accaduto.

In sintesi, i giudici italiani, nei casi esaminati, e non solo in questi, ripropongono un modello culturale in base al quale la credibilità della vittima è comunque messa in discussione, e le donne, per poter essere prese in considerazione, devono aderire a "modelli" di comportamento e di sudditanza psicologica. Secondo questa impostazione, una "vera" vittima non reagisce, fugge, paralizza la sua vita. In assenza di queste reazioni stereotipate non pare esserci possibilità di tutela.

Quando un uomo pone in essere comportamenti denigratori e persecutori nei confronti della propria partner, tali comportamenti sono culturalmente accettati e spesso non vengono ricondotti alla natura sistematica e sistemica della violenza domestica, che è invece una chiara espressione della discriminazione di genere. Sembra non esserci consapevolezza in chi ascolta le storie delle donne, in chi raccoglie le denunce, in chi istruisce i processi che definire come "dispetti" gli atti denigratori non è dare loro una qualifica giuridica, ma è perpetrare stereotipi e pregiudizi legati al genere.

La via d'uscita non può, dunque, essere rappresentata dai soli strumenti giuridici, poiché anche le norme più chiare e severe falliscono nei loro obiettivi se sono interpretate con cecità di genere.

Il ruolo dell'istruzione universitaria, specie di quella che si rivolge a chi lavorerà nel campo della garanzia e della tutela dei diritti, non può che essere quello di impegnarsi sul fronte delle competenze legate alla consapevolezza di genere ed alla capacità di riconoscere i nostri stessi stereotipi e pregiudizi. Una simile educazione deve necessariamente essere educazione ai diritti ed alla non discriminazione, così come ci ricorda la Dichiarazione di Fortaleza «Unlocking the transformative power of education»<sup>16</sup> adottata in ambito UNESCO nel 2024 a conclusione del Global Education Meeting.

<sup>16</sup> UNESCO, Global Education Meeting, 31 ottobre-1 novembre 2024, *Fortaleza Declaration Unlocking the transformative power of education for peaceful, equitable and sustainable futures*, disponibile al seguente link <<https://www.unesco.org/sdg4education2030/en/knowledge-hub/fortaleza-declaration?hub=25>> (ultima consultazione: 5 giugno 2026).